

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 914**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro della difesa**

**(MARTINO)**

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

**(RUGGIERO)**

**col Ministro della giustizia**

**(CASTELLI)**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2001**

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001,  
n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di  
personale militare all'operazione multinazionale denominata  
*«Enduring Freedom»*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	7
Relazione tecnica .....	»	11
Disegno di legge .....	»	20
Testo del decreto-legge .....	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione internazionale determinatasi a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001 ha indotto l'Italia ad impegnarsi militarmente, in qualità di Stato membro della NATO, al fianco degli Stati Uniti d'America, per contrastare ed eliminare le centrali del terrorismo internazionale che con la loro azione minano le istituzioni democratiche nel mondo.

Al riguardo, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, ribadendo la propria solidarietà alle famiglie delle vittime, al popolo e al Governo degli Stati Uniti, hanno confermato la necessità di individuare e punire i responsabili, assicurando sostegno alle possibili azioni, anche militari.

In relazione a quanto sopra, in considerazione della necessità e dell'urgenza concernente l'invio di forze militari nell'area geografica in cui si svolgono le operazioni per il ripristino ed il mantenimento della sicurezza internazionale, è stato predisposto il presente decreto-legge, suddiviso in tre Capi.

In particolare, il Capo I prevede disposizioni generali che disciplinano profili della operazione multinazionale militare, denominata «*Enduring Freedom*», riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

Il Capo II introduce disposizioni urgenti in materia di legge penale militare di guerra, relativamente alla sola operazione «*Enduring Freedom*». Al riguardo, è opportuno precisare che l'impegno internazionale assunto dall'Italia in tale missione si traduce nella conduzione di una operazione militare, i cui caratteri essenziali sono sostanzialmente affini a quelli propri dell'attività bellica. Ciò comporta l'automatica applicazione, anche se soggettivamente delimitata, della legge penale militare di guerra. Infatti, ai sensi del-

l'articolo 9 del codice penale militare di guerra, sono soggetti alle legge penale militare di guerra, ancorchè in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui inizia il passaggio dei confini dello Stato e, se si tratta di spedizione oltremare, dal momento in cui inizia l'imbarco del corpo di spedizione. Se si considera che il nostro Gruppo navale è già partito da Taranto il 18 novembre 2001, non v'è dubbio che la condizione giuridica di quei componenti la spedizione sia in atto quella dell'assoggettamento alla legge penale militare di guerra.

L'applicazione della legge penale militare di guerra ai partecipanti alla spedizione è rispondente alla condizione propria della presente missione - che ha le caratteristiche di un conflitto armato -, alla circostanza che nel diritto e nella pratica internazionale al concetto di guerra si vada ormai da tempo sostituendo quello di conflitto armato e alla indicazione della Costituzione, secondo cui - in base alla terminologia in uso all'epoca della sua stesura - un'apposita legge regola la giurisdizione militare in tempo di guerra (articolo 103, ultimo comma).

L'applicazione della legge penale militare di guerra ha il pregio, inoltre, di comportare non solo una particolare tutela penale inerente alla condizione e all'interesse militare, congrua rispetto alla presente ed eccezionale situazione (ben diversa da quella dei precedenti interventi italiani di interposizione per il mantenimento della pace, che avevano consentito l'applicazione del codice penale militare di pace), ma anche quello di implicare l'applicazione delle norme contro le leggi e gli usi di guerra, cioè di diritto umanitario, già contenute nel codice penale militare di guerra e riguardanti la tutela delle po-

polazioni civili, degli infermi, dei feriti, dei naufraghi, del personale sanitario e dei prigionieri di guerra, vale a dire dei soggetti deboli, indifesi o particolarmente esposti alla sofferenza in siffatte situazioni.

Nondimeno l'applicazione, quanto a portata oggettiva, è integrale. Vale a dire, è richiamata l'intera legislazione penale militare di guerra, la quale, a parte l'abolizione della pena di morte disposta dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589, è rimasta quella originaria, dato che tutti gli interventi legislativi in materia penale militare dopo l'entrata in vigore della Costituzione hanno riguardato la sola legislazione penale militare di pace. Se, secondo l'opinione comune, il codice penale militare di guerra (approvato, in una con quello di pace, con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303) è un testo tecnicamente ben fatto e, per quei tempi, avanzato in quanto comprende diverse disposizioni in materia umanitaria, nondimeno è indubitabile che molto sia radicalmente cambiato da allora, sia riguardo alla situazione di fatto sia conseguentemente all'entrata in vigore della Costituzione, alla democratizzazione e trasformazione generale dell'ordinamento, all'assetto dello strumento militare e ai modi stessi dei conflitti armati.

In una tale situazione, si applicano già oggi, dunque, oltre alle opportune e necessarie disposizioni sostanziali a tutela dei beni giuridici ricordati, anche altre norme, di carattere processuale, che non sono di altrettanta opportuna applicazione: norme per le quali, è anche da osservare, talune opinioni si sono in passato espresse nel senso della non piena conformità alla Costituzione. Sono queste le norme sulla procedura militare di guerra (Libro IV del codice penale militare di guerra) e quelle concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra (Parte seconda dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022): disposizioni che contemplano i tribunali militari di guerra ordinari (a composizione prevalentemente militare, e

comunque dipendenti dal comandante supremo), i tribunali militari di guerra straordinari, i tribunali di bordo, il tribunale supremo militare di guerra. Secondo quelle opinioni, la loro dubbia costituzionalità risiederebbe nel contrasto con i principi sull'indipendenza del giudice e sulle garanzie della difesa. Ma, indipendentemente da tali valutazioni, si tratta comunque della previsione di organi la cui costituzione, nella presente circostanza, appare eccessiva rispetto alle effettive necessità e comporterebbe un notevole aggravio di spesa pubblica. Per contro, non sembra persistere l'antica esigenza fondamentale che induceva a tale costituzione al seguito delle truppe in guerra, vale a dire la rapidità della risposta di giustizia in quelle circostanze, perchè oggi la difficoltà di comunicazione, che ne era alla base, è sensibilmente affievolita.

L'eccezionale rilevanza della situazione, che comporta l'applicabilità integrale della legge penale militare di guerra, l'inderogabile esigenza di identificare con la massima rapidità uno strumento di giustizia militare congruo e attuale prima dell'effettiva, imminente entrata in azione del nostro contingente nel teatro di operazioni, la stringente necessità di evitare l'applicazione di norme inopportune, finanziariamente gravose e di non certa costituzionalità, realizzano i presupposti costituzionali di necessità e di urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, per poter immediatamente intervenire, provvedendo con lo strumento del decreto-legge. Nelle more di un ordinario intervento legislativo, infatti, la sopravvenuta parziale inadeguatezza del tessuto normativo resterebbe tale, con rilevante danno generale nel momento della piena partecipazione a detta missione, dovendo le incongrue norme, di cui si è detto, essere comunque applicate con tanto di istituzione dei richiamati tribunali di guerra, pur in presenza di oneri finanziari e organizzativi, di incertezza sulla tenuta costituzionale dei processi.

L'intervento normativo, di cui al presente decreto-legge, con riguardo specifico all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*», sospende perciò l'applicabilità delle ricordate norme ordinarie e introduce previsioni processuali intese a conciliare, nel quadro del comune ordinamento processuale che conseguentemente si applica, il pieno rispetto dei diritti della difesa con le esigenze militari in atto.

Il Capo III, infine, reca le disposizioni finali.

Per quanto attiene alle singole disposizioni, l'articolo 1, comma 1, autorizza il finanziamento della partecipazione di personale militare all'operazione, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001. I successivi commi dell'articolo 1 dettano la disciplina da applicare al predetto personale, similmente a quanto già stabilito nelle leggi di conversione dei decreti-legge relativi alle missioni internazionali di pace. In sintesi:

il comma 2 stabilisce la corresponsione dell'indennità di missione all'estero nella misura del 90 per cento, con riferimento alla diaria giornaliera prevista per i paesi della penisola arabica. Tale area geografica è stata individuata al fine di non creare disparità di trattamento economico tra i reparti delle Forze armate dislocati in aree diverse e considerando, inoltre, che il Centro di coordinamento logistico sarà schierato in uno dei predetti paesi;

il comma 3 introduce una disposizione intesa a sanare, in relazione alla corresponsione dell'indennità di missione, la disparità di trattamento esistente tra i volontari in ferma-annuale, in ferma breve ed in ferma prefissata ed i volontari di truppa in servizio permanente, seppure in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;

il comma 4 prevede la corresponsione dell'indennità anche al personale che, in costanza di missione, fruisce dei previsti pe-

riodi di riposo e recupero, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339;

i commi 5 e 6, infine, stabiliscono la disciplina da applicare per il trattamento assicurativo, in materia di trattamento di quiescenza nei casi di decesso ed invalidità per causa di servizio e in materia di infermità contratta in servizio.

L'articolo 2 definisce il trattamento economico del personale in stato di prigionia o disperso.

L'articolo 3 stabilisce deroghe alle disposizioni in materia di rilascio del passaporto di servizio e di orario di lavoro; viene, altresì, consentito al personale l'utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio in assenza di utenze civili, fatte salve le esigenze operative.

L'articolo 4 estende al personale civile eventualmente impiegato le disposizioni del decreto-legge, per quanto compatibili. La copertura degli eventuali oneri connessi all'impiego del predetto personale è compresa negli stanziamenti di cui all'articolo 11.

L'articolo 5 è inteso a salvaguardare le aspettative del personale impiegato nella missione, garantendogli la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda.

L'articolo 6 consente di prolungare, previo consenso dell'interessato, il periodo di ferma dei volontari fino ad un massimo di ulteriori nove mesi, in relazione alle maggiori esigenze operative.

L'articolo 7, al comma 1, prevede la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento del contingente; il comma 2 autorizza il Ministero

della difesa a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni; il comma 3 consente la conservazione nel bilancio della Difesa per l'anno 2002 degli stanziamenti non impegnati nel corso del presente esercizio finanziario.

L'articolo 8 prevede l'applicazione del codice penale militare di guerra al personale impiegato nella operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*», come previsto dall'articolo 9 del predetto codice.

L'articolo 9 contiene alcune disposizioni specifiche per questa operazione multinazionale. Esso preliminarmente esclude espressamente l'applicazione della procedura penale di guerra e delle disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare di guerra, di cui si è detto. Conseguentemente, sotto il profilo ordinativo, la giurisdizione penale militare è residualmente attribuita agli organi dell'ordinamento giudiziario militare di pace, come è indicato anche dalla disposizione che attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Tale scelta è stata imposta dalla necessità di intervenire su fatti commessi all'estero e di assicurare l'opportuno e immediato coordinamento. Sotto il profilo processuale, continuano, quindi, ad applicarsi le regole previste per il processo penale davanti a questi organi, vale a dire il codice processuale penale comune.

I successivi commi dell'articolo 9 disciplinano profili riguardanti le misure restrittive della libertà personale.

Attualmente l'arresto obbligatorio in flagranza è possibile solo per i reati puniti con le pene previste dal comma 1 dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Ma, come il predetto codice prevede alcune fattispecie di reato per le quali, a prescindere dalla misura della pena edittale, è obbligatorio l'arresto in flagranza, così appare necessario prevedere, per i corpi di spedizione al-

l'estero - ai fini della migliore tutela della effettività della disciplina e della efficacia del servizio - l'arresto obbligatorio in flagranza, al di fuori dei casi previsti dell'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, per alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace, nonchè per i reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli articoli 124 e 138 del codice penale militare di guerra.

Il problema della convalida dell'arresto in flagranza, che deve essere operata nei termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione e che è resa difficile dalla dislocazione del giudice competente, conseguente alla scelta di non ricorrere ai tribunali di guerra, viene risolto facendo ricorso, in caso di necessità, per l'interrogatorio da parte del pubblico ministero e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, alla comunicazione telematica o audiovisiva, con opportune e rinforzate garanzie difensive: tra queste la facoltà, a richiesta, di replicare l'interrogatorio una volta che l'imputato è giunto nel territorio nazionale. Analogamente si prevede in tema di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La copertura degli oneri connessi all'approntamento dei relativi strumenti di comunicazione è compresa negli stanziamenti di cui all'articolo 11.

L'articolo 10 stabilisce la convalida degli atti, delle attività e delle prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'articolo 11 autorizza la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati complessivamente in lire 71.682 milioni.

L'articolo 12, infine, contiene la consueta clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

*a) Necessità dell'intervento normativo.*

Le disposizioni del decreto-legge sono intese ad autorizzare la partecipazione di personale militare all'operazione militare denominata *Enduring Freedom*.

L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alla predetta operazione militare e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

Trattandosi, inoltre, di operazione militare con caratteri sostanzialmente affini a quelli propri dell'attività bellica, che comporta, pertanto, l'applicazione del codice penale militare di guerra, l'intervento legislativo è, altresì, richiesto dall'esigenza di prevedere talune disposizioni processuali, al fine di adeguare gli strumenti della giurisdizione penale militare alle circostanze di fatto in cui attualmente si svolgono le operazioni in parola.

Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dalla brevità del tempo a disposizione per fornire adeguata copertura giuridica - sia sotto il profilo operativo sia della disciplina processuale penale - all'imminente entrata in azione del contingente militare nell'area geografica in cui si svolgono le operazioni.

*b) Analisi del quadro normativo.*

Con riguardo alla disciplina in materia di trattamento assicurativo, di trattamento di quiescenza nei casi di decesso ed invalidità per causa di servizio ed in materia di infermità contratta in servizio, da applicare al personale impiegato nell'operazione, non esistendo un quadro di riferimento normativo certo, si è ritenuto opportuno richiamare, attraverso la tecnica del rinvio normativo, le disposizioni applicabili, secondo quanto già praticato per le missioni internazionali di pace.

Sotto il profilo della disciplina penale, invece, non sussistono dubbi sull'applicabilità delle disposizioni del codice penale militare di guerra, le quali comportano una tutela congrua rispetto alla presente ed eccezionale situazione (ben diversa da quella dei precedenti interventi italiani per il mantenimento della pace, che avevano consentito l'applicazione del codice penale militare di pace).

Diversamente, appare non opportuna l'applicazione delle disposizioni di carattere processuale che appaiono, per taluni profili, contrastanti

con i principi costituzionali sull'indipendenza del giudice e sulle garanzie della difesa e, per altri, non adeguate alle circostanze di fatto in cui si svolge l'operazione in parola. Sono queste le norme sulla procedura militare di guerra, previste dal Libro IV del codice penale militare di guerra, e quelle concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, di cui alla Parte seconda dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, che contemplano la costituzione dei tribunali militari di guerra ordinari (a composizione prevalentemente militare, e comunque dipendenti dal comandante supremo), dei tribunali militari di guerra straordinari, dei tribunali di bordo, del tribunale supremo militare di guerra.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Alcune delle disposizioni del decreto-legge incidono su disposizioni legislative vigenti, derogandole ovvero modificandole.

Relativamente alle disposizioni contenute nel Capo I, le deroghe previste rispondono ad esigenze operative (articolo 3) o di necessità e urgenza del provvedere (articolo 7); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alla specifica operazione autorizzata.

Con riguardo alla previsione dell'articolo 6 in materia di prolungamento delle ferme, non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Relativamente al Capo II, le previste deroghe alle disposizioni del codice penale militare di guerra riguardano la non applicazione delle disposizioni relative alla procedura penale militare di guerra e all'ordinamento giudiziario militare di guerra (articoli 8 e 9). L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che la costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appare eccessiva rispetto alle effettive necessità e comporterebbe un notevole aggravio di spese, potendosi utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni procedurali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alla specifica operazione autorizzata.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e la giurisdizione penale, di esclusiva competenza dello Stato, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Per lo stesso motivo non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.



*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Ugualmente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

## 2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO.

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del decreto-legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

## 3. ULTERIORI ELEMENTI

*a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal decreto-legge.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali è attualmente all'esame della IV Commissione Difesa della Camera dei deputati la proposta di legge dell'onorevole Ascierto (atto Camera n. 1038 e abbinati).

## RELAZIONE TECNICA

*ENDURING FREEDOM*

## PERSONALE MARINA MILITARE

(oneri)

## 1. SPESE PER IL PERSONALE

## a) Dati di base (Appendice 1)

Ufficiali ammiragli e superiori:	34;
Ufficiali inferiori e sottottufficiali:	1.051;
Truppa:	478;
Totale:	1.563.

## b) Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

treatmento economico aggiuntivo: milioni 20.781,1 circa (Appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale, calcolato per 33 giorni (sino al 31 dicembre 2001) in zona d'operazioni, è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal regio decreto 3 giugno 192, n. 941; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese prevista per i Paesi della Penisola Arabica (Emirati Arabi, Bahrein, Oman), nella misura del 90 per cento;

treatmento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, come modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 105,6 circa (Appendice 3).

Il calcolo è basato su un premio assicurativo, per 33 giorni, pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato all'uopo da Commiservizi.

## 2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI: SPESE PER IL SUPPORTO IN ZONA

Le spese iniziali per approntamento delle unità navali e condizionamento dei materiali e mezzi sono stimate in milioni 11.130 circa (Appendice 5); le spese per il supporto in zona comprensive delle spese portuali,

diritti di transito, eccetera, sono state valutate in milioni 3.600 (Appendice 5).

### 3. SPESE PER SCHIERAMENTO

Sono relative agli oneri per straordinario, pari a milioni 1.200 (Appendice 5), effettuato dal personale imbarcato sulle unità e calcolati sulla base della stima di 10 giorni di navigazione occorrenti per il raggiungimento della zona d'operazioni (Mare Arabico).

### 4. ACQUISIZIONE APPARATI ED AFFITTO CANONI TLC

Gli oneri necessari all'acquisizione di apparecchiature tecniche per sistemi TLC (*una tantum*) sono pari a milioni 1.000 (Appendice 5).

Gli oneri occorrenti al pagamento del canone mensile e per il noleggio delle apparecchiature per le comunicazioni satellitari ammontano a milioni 1.000 (Appendice 5).

### 5. SPESE DI FUNZIONAMENTO

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite a precedenti missioni, sono stati considerati solo gli oneri finanziari effettivamente maggiori rispetto alle normali attività in Patria; tali oneri sono stati desunti anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso delle citate missioni.

Nelle spese di funzionamento sono comprese le spese (Appendice 5) per:

a) viveri: milioni 296 circa.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo di lire 4.740/u per la razione e di lire 1.000/u per l'acqua);

b) vestiario ed equipaggiamento: milioni 145,2 circa.

Materiali da assegnare *ad hoc* quale incremento dotazioni richiesto dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 2.815/u);

c) servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 1.547,3 circa (costo aggiuntivo giornaliero di lire 30.000/u);

d) costi di esercizio:

mezzi navali (Appendici 4 e 5): milioni 10.151,9 circa, calcolati sulla base del costo-giorno delle unità navali impegnate;

velivoli (Appendici 4 e 5): milioni 17.924,8 circa; i costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi in ore-giorno e del costo orario dei voli, in previsione del numero di missioni da svolgere;

*e)* munizionamento:

il costo aggiuntivo iniziale per il munizionamento della componente navale ed aerea viene stimato in milioni 2.800 (Appendici 4 e 5).

**6. TOTALE DEGLI ONERI**

Il costo complessivo per 43 giorni (di cui 10 giorni per trasferimento e 33 in teatro) è di milioni 71.682 circa (Appendice 5).

## APPENDICE 1

**OPERAZIONE "ENDURING FREEDOM"**  
**FORZA ARMATA: MARINA MILITARE**  
**LOCALITA' DI MISSIONE: MARE ARABICO**  
**RIEPILOGO DEL PERSONALE**

GRADO	NUMERO
<b>a. UFFICIALI</b>	
A. D.	1
C.A.	0
C.V.	2
C.F.	12
C.C.	19
T.V.	66
S.T.V.	45
G.M.	15
<b>TOTALE</b>	
<b>160</b>	
<b>b. SOTTUFFICIALI</b>	
1° MARESCIALLO	20
C° 1 <sup>a</sup>	110
C° 2 <sup>a</sup>	230
C° 3 <sup>a</sup>	210
2 <sup>a</sup> C°	232
SGT	123
<b>TOTALE</b>	
<b>925</b>	
<b>c. TRUPPA</b>	
Sottocapo	106
Comune di 1 <sup>a</sup>	372
Comune di 2 <sup>a</sup>	
<b>TOTALE</b>	
<b>478</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	
<b>1563</b>	



## APPENDICE 3

**OPERAZIONE "ENDURING FREEDOM"****FORZA ARMATA: MARINA MILITARE****LOCALITA' DI MISSIONE: MARE ARABICO****ONERI ASSICURATIVI PER GIORNI**

33

ONERI IN LIRE

GRADO	N.	RETRIBUZIONE ANNUALE	CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO
AMM. SQ.	0	174.500.000	1.745.000.000	-
AMM. DIV.	1	150.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
CONTRAMM	0	133.000.000	1.330.000.000	-
CAP. VASC.	2	124.000.000	1.240.000.000	2.480.000.000
CAP. FREG.	13	98.200.000	982.000.000	11.544.000.000
CAP. CORV. +19	18	82.200.000	822.000.000	14.796.000.000
CAP. CORV.	1	77.800.000	778.000.000	778.000.000
<b>TOTALE "A"</b>	<b>34</b>	<b>663.000.000</b>	<b>6.630.000.000</b>	<b>31.096.000.000</b>
TEN. VASC.	88	88.300.000	883.000.000	45.078.000.000
SOTT. DI VASC.	45	84.100.000	841.000.000	28.845.000.000
GUARDIA MARINA	12	47.800.000	478.000.000	7.170.000.000
1° MARE SCALLO	26	75.700.000	757.000.000	15.140.000.000
CAPO DI 1°	110	88.700.000	887.000.000	73.370.000.000
CAPO DI 2°	230	59.200.000	592.000.000	138.160.000.000
CAPO DI 3°	210	52.200.000	522.000.000	109.620.000.000
SECONDO CAPO SCELTO		58.000.000	580.000.000	-
SECONDO CAPO	232	51.900.000	519.000.000	120.408.000.000
SERGEANTE	123	51.900.000	519.000.000	63.837.000.000
<b>TOTALE "B"</b>	<b>1051</b>	<b>598.800.000</b>	<b>6.058.000.000</b>	<b>598.628.000.000</b>
SOTTOCAPO	106	51.900.000	519.000.000	55.014.000.000
VOLONTARI DI TRUPPA	372	51.900.000	519.000.000	193.068.000.000
<b>TOTALE "C"</b>	<b>478</b>	<b>103.800.000</b>	<b>1.038.000.000</b>	<b>248.082.000.000</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>1543</b>	<b>1.362.600.000</b>	<b>13.626.000.000</b>	<b>678.808.000.000</b>

CALCOLO DEL PREMIO	
678.808.000.000 * 0,132678% =	1.187.722.261
1.187.722.261 : 365 =	3.199.239
3.199.239 * 33 =	105.574.889



## APPENDICE 4

**OPERAZIONE "ENDURING FREEDOM"**  
**FORZA ARMATA: MARINA MILITARE**  
**LOCALITA' DI MISSIONE: MARE ARABICO**  
**RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI**

<b>TIPO</b>	<b>QUANTITA'</b>
<b>UNITA' NAVALI</b>	
- CVS	1
- FFH	2
- AORL	1
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>
<b>AEROMOBILI</b>	
- AV 8B	8
- SH - 3D	4
- AB 212	4
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>

## APPENDICE 5

**OPERAZIONE "ENDURING FREEDOM"  
FORZA ARMATA: MARINA MILITARE  
LOCALITA' DI MISSIONE: MARE ARABICO  
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI**

	<b>33 GIORNI</b>	<b>ONERI IN LIRE</b>
SPESE DI APPONTAMENTO (una tantum)		11.130.000.000
SPESE DI SCHIERAMENTO (una tantum)		1.200.000.000
MUNIZIONAMENTO (iniziale)		2.800.000.000
ACQUISTO APPARATI SATELLITARI (una tantum)		1.000.000.000
SUPPORTO IN ZONA		3.600.000.000
NOLEGGIO APPARECCHIATURE E CANONI SAT.		1.000.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO		20.781.151.063
- ASSICURAZIONE		105.574.889
SPESE DI FUNZIONAMENTO		30.065.317.345
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>71.682.043.297</b>

Segue APPENDICE 5

**OPERAZIONE "ENDURING FREEDOM"**  
**FORZA ARMATA: MARINA MILITARE**  
**LOCALITA' DI MISSIONE: MARE ARABICO**  
**PREVISIONE COSTI PER GIORNI:**

33

ONERI IN LIRE

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI (una tantum)		11.130.000.000		
SPESE PER SCHIERAMENTO (una tantum) (oneri di straordinario per trasferimento)		1.200.000.000		
MUNIZIONAMENTO (iniziale) (variabile a seconda del tipo d'impiego)		2.800.000.000		
ACQUISTO APPARATI SATELLITARI (una tantum)		1.000.000.000		
SPESE PER IL SUPPORTO IN ZONA (spese portuali, diritti di transito, ecc.)		3.600.000.000		
NOLEGGIO APPARECCHIATURE + CANONI FLUSSI SATELLITARI		1.000.000.000		
<b>SPESE DI PERSONALE</b>				
<b>TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
da C.A. a CV	3	549.819	33	54.412.249
da C.F. a C. 1^	287	493.306	33	4.672.098.082
da C. 2^ a Sc.3^	1273	382.171	33	16.054.640.732
<b>TOTALE</b>	<b>1563</b>			<b>20.781.151.063</b>
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	1563	2.047	33	105.574.889
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>				<b>20.886.725.952</b>
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	1563	5.740	33	296.063.460
VEST/EQUIP	1563	2.815	33	145.184.885
SERVIZI GENERALI	1563	30.000	33	1.547.370.000
<b>TOTALE</b>				<b>1.988.628.345</b>
MEZZI NAVALI	COSTO/GIORNI	GIORNI	NR. MEZZI	COSTO
CVS	144.167.000	33	1	4.757.511.000
FFH	70.183.000	33	2	4.632.078.000
AORL	23.100.000	33	1	762.300.000
<b>TOTALE</b>				<b>10.151.889.000</b>
VELIVOLI	COSTO/ORA	ORE/GIORNO	NR. MEZZI	COSTO
AV 8B	13.100.000	4,0	8	10.480.000.000
SH -3D	6.600.000	6,0	4	4.435.200.000
AB - 212	3.800.000	6,0	4	3.008.600.000
<b>TOTALE</b>				<b>17.924.800.000</b>
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				<b>30.065.317.345</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>71.882.043.297</b>

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2001.*

**Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*»**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 5 e 6 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1 agosto 1949, n. 465;

Visto l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;

Vista la risoluzione n. 1368 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 settembre 2001 che ha definito gli eventi dell'11 settembre scorso come atti di terrorismo internazionale, di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, riconoscendo la legittimità della difesa individuale e collettiva dall'attacco armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;

Visti gli esiti del dibattito parlamentare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*»:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1.

*(Partecipazione di personale militare  
all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»)*

1. È autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*».

2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

6. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità

si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

#### Articolo 2.

##### *(Personale in stato di prigionia o disperso)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

#### Articolo 3.

##### *(Disposizioni varie)*

1. Al personale di cui all'articolo 1:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.

#### Articolo 4.

##### *(Personale civile)*

1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.

## Articolo 5.

*(Norme di salvaguardia del personale)*

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Il personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

## Articolo 6.

*(Prolungamento delle ferme)*

1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

## Articolo 7.

*(Disposizioni in materia contabile)*

1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'onere, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecu-



zione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione.

3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

#### Articolo 8.

*(Applicazione della legge penale militare di guerra)*

1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata «*Enduring Freedom*», di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

#### Articolo 9.

*(Disposizioni processuali)*

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purchè il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

CAPO III  
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10.

*(Disposizioni di convalida)*

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 11.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 dicembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – MARTINO – RUGGIERO –  
CASTELLI – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

